



## DELIBERA N. 796

del 14 ottobre 2020

### Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Autospurghi Tonetto S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di auto espurgo e di pulizia idrodinamica delle condotte e dei manufatti della rete fognaria e degli impianti di depurazione del territorio gestiti da Alto Trevigiano Servizi S.r.l. – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 1.564.890,82- S.A.: Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

**PREC 158/2020/S**

### Riferimenti normativi

Art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50/2016

### Parole chiave

Requisiti di capacità tecnica e professionale – Disponibilità di mezzi conformi a Capitolato d'Oneri – Verifica della stazione appaltante

### Massime

#### **Procedimento di precontenzioso su istanza della mandante**

È ammissibile la richiesta di parere di precontenzioso proveniente dalla sola mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese in quanto la soggettività in gara di quest'ultimo si affianca alla soggettività e personalità giuridica di ciascuna delle imprese che lo costituiscono, cosicché la singola mandante può avere un interesse concreto al rilascio di un parere di precontenzioso in ragione della partecipazione alla procedura di gara e della lesione alla sua sfera giuridica.

**Art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50/2016**

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 14 ottobre 2020

**DELIBERA**

VISTA l'istanza prot. n. 53984 del 15/07/2020 con la quale la Autospurghi Tonetto S.r.l., nella qualità di mandante del RTI con le società Bastone Salvatore S.r.l. e Manente Spurghi S.r.l., chiede un parere sulla legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, adottata dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. in favore del costituendo RTI con mandataria Fratelli Massolin S.r.l., ritenendo che l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura in sede di verifica dell'offerta tecnica in quanto avrebbe dichiarato e garantito il possesso di dotazioni tecnico operative, previste dall'art. 17 del capitolato d'onere, inesistenti; in particolare, l'istante contesta che tre automezzi, su un totale di sei automezzi previsti dal capitolato d'onere, presenterebbero caratteristiche non conformi alla dotazione minima richiesta dalla lex specialis di gara;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato alle parti interessate con nota prot. n. 57729 del 29/07/2020;

VISTE le memorie e i documenti trasmessi in atti dalle parti interessate;

VISTA la nuova censura sollevata dall'istante con memoria prot. n. 59724 del 05/08/2020 in ordine alla necessità di ri-omologazione dei mezzi in ragione della rimozione dei silenziatori dell'impianto di aspirazione e dell'aggiunta di due serbatoi non risultanti dalla carta di circolazione;

RITENUTA l'ammissibilità della richiesta di parere di precontenzioso proveniente dalla mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'acquisizione del parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, poiché, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento alla riconosciuta autonoma legittimazione processuale delle mandanti, «il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a un'entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese che lo compongono» (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 07/02/2018, n. 218 che richiama, tra le altre: Cons. Stato, sez. V, 25/02/2015, n. 941; Cons. Stato, sez. VI, 23/07/2008, n. 3652)»;

VISTA la determinazione n. 13 del 29/01/2020 con la quale era indetta una procedura aperta attraverso piattaforma telematica per l'affidamento del servizio di auto espurgo e di pulizia idrodinamica delle condotte e dei manufatti della rete fognaria e degli impianti di depurazione del territorio gestiti da Alto Trevigiano Servizi S.r.l.; alla procedura di gara partecipavano il RTI Bastone Salvatore S.r.l. – Autospurghi Tonetto S.r.l. – Manente Spurghi S.r.l. e la società, divenuta aggiudicataria, Fratelli Massolin S.r.l.;

VISTO l'art. 7 del disciplinare di gara, rubricato "Requisiti speciali e mezzi di prova", che prevedeva, a pena di esclusione, al paragrafo 7.3., tra i "Requisiti di capacità tecnica e professionale", alla lettera a): «Disponibilità di una dotazione minima di mezzi come indicata all'art. 17 del Capitolato d'Oneri ovvero: √ N. 1 (uno) automezzo di tipo "A" √ N. 1(uno) automezzi tipo "B" √ N. 2 (due) automezzi tipo "C" √ N. 1(uno) automezzi tipo "D" √ N. 1 (uno) automezzo tipo "E". La disponibilità di detta dotazione viene ritenuta requisito minimo di qualificazione della ditta al fine di poter garantire tempestività ed efficacia degli interventi da svolgere in corso di affidamento nell'ambito territoriale di riferimento. Le caratteristiche delle tipologie di mezzi sono meglio specificate al suddetto art. 17 del Capitolato d'Oneri. Le caratteristiche ambientali (classe di emissioni) dei mezzi indicati saranno oggetto di valutazione secondo le modalità indicate al punto A.2 dell'Allegato 3 (Redazione e valutazione offerta tecnica), previa compilazione del modello allegato 6 a) – Lista mezzi»;

VISTO l'art. 17 del Capitolato d'Oneri relativo alle dotazioni tecnico-operative richieste dalla stazione appaltante per gli auto mezzi di cui i concorrenti dovevano avere la disponibilità;



CONSIDERATO che l'istante sottopone all'attenzione dell'Autorità talune difformità rispetto alle caratteristiche tecniche previste dall'art. 17 del Capitolato d'Oneri, richiamato all'art. 7.3 del disciplinare di gara, che emergerebbero dalle carte di circolazione trasmesse con l'offerta dalla ditta Fratelli Massolin S.r.l., così riassumibili: (I) l'automezzo di Tipo A, con targa EV 857 XG, a fronte della richiesta capacità di cisterna fanghi non inferiore a 3 mc, risulterebbe avere una portata inferiore a quella stabilita nel Capitolato in quanto pari a 450 kg; (II) l'automezzo di Tipo C, con targa FA 218 YZ presenterebbe una capacità dei cassonetti laterali relativa al volume di acqua tecnica (pulita) da 3.500 lt, inferiore alla capacità richiesta dal Capitolato dove si indica uno scomparto per acqua pulita di volume non inferiore a 5 mc; (III) l'automezzo Tipo D, targato DD763 NG presenterebbe una capacità dei cassonetti laterali relativa al volume di acqua tecnica da 4.500 lt, quindi inferiore alla capacità richiesta dal Capitolato che indica uno scomparto acqua pulita di volume non inferiore a 5 mc;

CONSIDERATO che nella memoria depositata, acquisita al prot. n. 59402 del 04/08/2020, la stazione appaltante contesta la presunta insussistenza di alcune caratteristiche tecniche nella dotazione di mezzi offerta dall'aggiudicataria, come evidenziate dall'istante, anche sulla base di successivi approfondimenti compiuti a seguito delle contestazioni pervenute; nel corso di tali approfondimenti la stazione appaltante ha acquisito documenti e esperito prove tecniche sui veicoli dell'aggiudicataria; in particolare, a seguito di tali approfondimenti, la stazione appaltante rileva quanto segue: (I) Il mezzo di tipo "A" (tg. EV857XG) è conforme alle prescrizioni del Capitolato d'Oneri in quanto, come specificato nella copia del libretto inserito nella busta tecnica, la carta di circolazione doveva essere integrata dal certificato identificativo del serbatoio n. 08BA 369218 rilasciato dalla Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia di Bari in data 15/07/2014, da cui risulta che «il volume del serbatoio è pari a 3.000 lt. con cassonetti laterali per acqua di 1.700 lt», con conseguente conformità all'art. 17 del Capitolato d'oneri; (II) con riguardo ai Mezzi di tipo "C" (tg. FA218YZ) e "D" (tg. DD763NG), in relazione alle rilevate difformità dei cassonetti laterali per acqua pulita, la stazione appaltante ritiene la presenza di tali difformità non rilevante in quanto sarebbero difformità non essenziali specificando che la caratteristica principale consisterebbe nella portata della cisterna, quest'ultima conforme alle previsioni del Capitolato d'Oneri per entrambi i mezzi; inoltre, la stazione appaltante fa presente di avere svolto verifiche sui mezzi visto che l'aggiudicataria aveva segnalato di avere installato su entrambi due serbatoi aggiuntivi (uno da 600 lt. sul mezzo tg. FA218YZ e uno da 200 lt. sul mezzo tg. DD763NG), non risultanti dalla carta di circolazione, ma da dichiarazioni rese dall'officina autorizzata che ha proceduto alle installazioni in data 08/11/2016 e in data 08/03/2017; quindi, la stazione appaltante, a mezzo del RUP e in presenza del Dirigente del Settore Depurazione di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. faceva eseguire in data 01/08/2020, presso l'impianto di depurazione di Treviso, Via Pavese, prove di carico dei mezzi da cui si evinceva la conformità degli stessi alle prescrizioni dell'art. 17 del disciplinare di gara;

CONSIDERATO che nella memoria di replica prot. n. 59724 del 05/08/2020, preso atto delle modifiche accertate dalla stazione appaltante sugli automezzi dell'aggiudicatario, l'istante rilevava la necessità di una ri-omologazione degli automezzi da parte dell'autorità preposta, aggiungendo che «per installare il serbatoio posto in alto dietro la cabina di guida sono stati tolti i silenziatori dell'impianto di aspirazione che servono a rispettare le normative antirumore e pertanto il mezzo diventa fuori norma dal punto di vista dell'impatto acustico»;

RITENUTO che l'ANAC non può sostituirsi alla stazione appaltante nella verifica tecnica concernente la dotazione di mezzi offerta dalla aggiudicataria, anche per i profili ulteriormente contestati dall'istante, ma può esprimere un parere attenendosi alla documentazione trasmessa in atti e, in specie, ai comunicati esiti delle ulteriori verifiche tecniche compiute dalla stazione appaltante e alle considerazioni in merito espresse dalle parti del procedimento;

RITENUTO, tuttavia, che sotto tale ultimo profilo, a fronte dell'eccezione sollevata dall'istante in ragione delle verifiche successive poste in essere dall'amministrazione e di cui veniva a conoscenza nel corso del presente procedimento di precontenzioso, non emergono agli atti elementi chiarificatori e confermativi della rispondenza degli automezzi, come modificati, oltre che alle esigenze espresse dalla stazione appaltante nel capitolato tecnico, anche alla normativa di settore;

RITENUTO che tale verifica esula dal potere di valutazione dell'Autorità e che la stazione appaltante dovrà compiere una valutazione integrativa in ordine alla necessità o meno di una ri-omologazione degli automezzi da parte dell'autorità preposta in ragione delle modifiche ad essi apportate;

#### Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'accertamento in ordine alla conformità dei mezzi alle prescrizioni del capitolato non possa prescindere da un ulteriore accertamento relativo alla necessità o meno di una ri-omologazione dei mezzi ovvero all'esistenza della stessa; accertamento il cui esito dovrà essere comunicato all'Autorità a seguito della notifica della presente delibera.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2020  
Per il Segretario Maria Esposito  
Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente